COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 209 DEL 18/11/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto, del mese di Novembre alle ore 09:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MACIUCCHI CLAUDIA	SI
VICE SINDACO	GALLONI LUCA	SI
ASSESSORE	MANTOVANI ALIDA	--
ASSESSORE	CATENA VIOLA	SI
ASSESSORE	GAZZELLA ELIO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti Locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie previste dei controlli interni ed, in particolare, la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, nonché dalle proprie norme statutarie e regolamentari;

- l'attività di controllo e di valutazione della gestione operativa dell'Ente è diretta ad assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività assolta dai responsabili dei servizi;

- il D.Lgs. n. 286/1999 affida a servizi di controllo interno o Nuclei di Valutazione il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 "attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO, nello specifico, dell'articolo 14, commi 1 e 2, del Decreto che prevede che "*1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo*";

DATO ATTO che non tutte le norme del citato Decreto Legislativo n. 150/2009 si applicano immediatamente agli Enti Locali e che, in particolare, in riferimento al Titolo II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance), l'art.16 sancisce l'obbligo per i Comuni solo di adeguarsi ai principi generali contenuti in alcune disposizioni;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazioni del Commissario Prefettizio n. 43 del 21.07.2005;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 20.02.2014 avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.43 del 21.07.2005 – modifica degli artt. 36 e 42 relativamente alla composizione del Nucleo di Valutazione", si è modificata la composizione del Nucleo di Valutazione;

PRESO ATTO che l'ANCI, nell'ambito della sua funzione di coordinamento delle attività di supporto agli enti per l'adeguamento normativo, organizzativo e procedurale alle disposizioni del decreto n.150/2009, come definita dal protocollo di collaborazione ANCI/CIVIT del 16 settembre 2010, ha emanato il documento: "L'applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Perfomance", con il quale ha definito "Il ruolo, le finalità e le modalità di identificazione degli OIV in coerenza con il Ciclo della Performance" – articoli di riferimento 7, 9, 14, 15, e 16 D.Lgs. n. 150/2009, e la sua applicabilità agli enti locali, stabilendo che "L'organo indipendente di valutazione costituisce anche per gli enti locali, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 150/2009, snodo centrale del nuovo sistema di misurazione e valutazione, ma che per espressa previsione dell'art. 16 del decreto, non trovano diretta applicazione presso le autonomie le disposizioni di dettaglio recate dall'art. 14 (caratteristiche e funzioni), e che dunque è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione locale la regolamentazione di tali aspetti";

PRESO ATTO, altresì, che la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità (CIVIT) con la deliberazione n. 121/2010, nell'esaminare il predetto documento "Linee guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Perfomance", con il "Profilo 6 - Organismi indipendenti di valutazione" ha espresso, differentemente da quanto in precedenza affermato in pareri formulati in risposta a quesiti di vari comuni, la seguente argomentazione:

"Considerato che l'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ma che occorre, tuttavia, precisare che, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione dell'OIV, trova diretta applicazione l'art. 14 del decreto; ne consegue che:

- *Non possono essere nominati, quali componenti dell'OIV, soggetti legati all'organismo di indirizzo politico amministrativo (come segretari comunali e direttori generali), come previsto nella delibera CIVIT n. 4/2010 e nelle risposte a quesiti pubblicate sul sito istituzionale WWW.civit.it;*

Le nomine dei componenti devono essere conferite tenendo conto di quanto previsto dal comma 8 di citato articolo 14 in tema di incompatibilità;

RICHIAMATA la deliberazione n. 4/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, dal titolo "definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (art.13, comma 6, lett. g) e art.14 del d.lgs. n. 150/2009";

DATO ATTO che di tali requisiti questo Ente intende tener conto solo quali principi e linee guida ai quali fare riferimento per la regolamentazione della composizione, del funzionamento e delle funzioni del Nucleo di Valutazione;

RICHIAMATO l'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 in base al quale "*le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1*" e di quanto stabilito dal successivo comma 3 "*nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale*";

RICHIAMATO inoltre l'art. 7, c.1, del D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, da ultimo modificato dal D.Lgs. 74/2017, il quale dispone che:

- "le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, a tal fine adottando previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione il Sistema di misurazione e valutazione della perfomance";

DATO atto che il Comune di Trevignano Romano, ha intenzione di adottare il "Regolamento per l'istituzione, la composizione e funzionamento del Nucleo di Valutazione" attuativo delle modalità di nomina, composizione e funzionamento del Nucleo di Valutazione;

PRESO ATTO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 130 del 11.08.2016 si è provveduto alla nomina del componente del Nucleo di Valutazione;
- che la durata in carica del Nucleo era stabilita per l'intero mandato amministrativo;
- che pertanto in data 03 ottobre 2021 è scaduto l'incarico del nucleo e che occorre provvedere alla nomina di un nuovo organo;

RILEVATO quindi che secondo la formulazione regolamentare il Nucleo in forma monocratica è composto da un solo membro esterno all'Ente, nominato dal Sindaco, previa acquisizione dei curricula professionali;

EVIDENZIATO che per l'individuazione del membro esterno all'Ente, nominato dal Sindaco non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, D.lgs. n. 165/2001;

VISTA la proposta di Regolamento per l'istituzione, la composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
RITENUTA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto regolamentare;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, il nuovo "Regolamento per l'istituzione, la composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione", composto da n. 9 articoli che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di dare atto che a far data dall'approvazione del predetto Regolamento cessa di avere effetto ogni altra norma regolamentare in contrasto con i contenuti e le disposizioni in esso previste;

4. di dare mandato a Responsabile del Settore Economico Finanziario di procedere alla individuazione e appostazione nel bilancio delle risorse necessarie al funzionamento del Nucleo di valutazione nella sua nuova composizione;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di Legge.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1506 del 17/11/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA in data 18/11/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco	Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA	Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1765

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS DONATELLA attesta che in data 20/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Giunta N.ro 209 del 18/11/2021 con oggetto:
REGOLAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 20/12/2021.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Allegato (A)

"Regolamento per l'istituzione, la composizione e funzionamento del Nucleo di Valutazione"

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. L'Organismo di valutazione del ciclo della performance del Comune di Trevignano Romano, ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie locali, è denominato "Nucleo di Valutazione".

Articolo 2 – Composizione, nomina e funzionamento del Nucleo di valutazione

1. L'Organismo di valutazione del ciclo della performance (d'ora in avanti "Nucleo di Valutazione"), ha forma di organo monocratico ed è composto da un solo membro esterno all'Ente, nominato dal Sindaco, previa acquisizione dei curricula professionali.

2. Per la individuazione del membro esterno all'Ente non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.lgs. n. 165/2001.

3. Il Nucleo di Valutazione può essere istituito in forma associata con altri comuni o comunque con altri enti locali. Nella relativa convenzione sono individuate le modalità di attività e di composizione nonché di ripartizione dei costi.

4. L'atto di nomina del Nucleo di Valutazione viene formalizzato con provvedimento del Sindaco ed è pubblico; in particolare esso è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente unitamente al curriculum ed al compenso percepito.

5. Il componente esterno è nominato tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana o UE;
   b) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. E' richiesto, in alternativa al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purchè accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. Per tutti i componenti è inoltre richiesto il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione).

6. Il componente del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che :
- rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;
- abbiano rapporti di coniugio, o di convivenza, o di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
- siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componenti di Nuclei di valutazione o di OIV prima della scadenza del mandato;
- siano stati destinatari – a valere per i pubblici dipendenti – di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- ricoprano l'incarico di revisori dei conti presso il Comune di Trevignano Romano;
- ricadano in altre ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i..

7. Il componente del Nucleo può partecipare anche ad altri Nuclei di valutazione o Organismi Indipendenti di Valutazione purché tali incarichi non pregiudichino il corretto funzionamento dell'organo nell'ambito del Comune di Trevignano Romano.

8. Si applicano al componente del Nucleo di Valutazione le disposizioni del Codice di comportamento interno del Comune di Trevignano Romano in quanto compatibili con il ruolo esercitato.

Articolo 3 - Durata, modalità di svolgimento delle attività e compensi del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione dura in carica per il periodo stabilito dall'atto di nomina e comunque la durata dell'incarico non può essere superiore alla durata del mandato del Sindaco. Il membro del Nucleo di valutazione può essere motivatamente revocato dal Sindaco a seguito di grave inadempienza ovvero di accertata inerzia ed è soggetto altresì a decadenza in caso di sopravvenuto impedimento o incompatibilità di cui al comma 6 del precedente articolo.

2. Alla scadenza, il Nucleo di Valutazione continua ad esercitare le funzioni anche dopo la cessazione del mandato del Sindaco e fino alla riconferma o alla nomina di un nuovo organismo. La riconferma o nomina del nuovo Nucleo deve avvenire entro il termine di quarantacinque (45) giorni dalla data di insediamento del Sindaco.

3. Il Nucleo di valutazione si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogniqualvolta ne ricorra la necessità per il completo e tempestivo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti. Esso può operare anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici (sedute telematiche).

4. Le adunanze del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche, ma dei relativi lavori viene redatto processo verbale, approvato seduta stante o nella seduta successiva. Il Nucleo di Valutazione è supportato, per le attività di misurazione delle performance organizzative ed individuali, dal servizio per il controllo di gestione o, ove lo stesso non risulti ancora istituito o funzionante, dal Segretario Generale ovvero da uno specifico ufficio facente capo alla Segreteria generale.

5. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e, nell'esercizio delle funzioni, risponde direttamente al Sindaco.

6. Al componente il Nucleo di Valutazione spetta un compenso, determinato nel decreto di nomina, in misura non superiore al compenso percepito dal Revisore dei Conti in relazione alla fascia demografica di appartenenza del Comune al momento di conferimento dell'incarico. Al componente del Nucleo di Valutazione aventi la propria residenza in comune situato a distanza superiore a 30 chilometri rispetto alla sede del Comune di Trevignano Romano spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio (ovvero indennità chilometrica nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde, pedaggio autostradale, parcheggio, spese per mezzi di trasporto) effettivamente sostenute per la presenza necessaria presso l'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 4 - Accesso alle informazioni e collaborazione

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Nucleo di Valutazione ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai responsabili delle diverse strutture senza interferire, né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni, e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici.
3. Il Nucleo di Valutazione, avute presenti le disposizioni in vigore afferenti i compiti e le attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti, può informare i revisori sullo svolgimento della propria attività e, ove necessario, riferisce agli stessi sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.
4. Il componente del Nucleo di Valutazione è tenuto ad osservare le seguenti norme:
   a) l'attività svolta a contatto con le strutture comunali deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa delle strutture stesse;
   b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta non possono essere indirizzate direttamente alle strutture interessate, ma esclusivamente al Sindaco, alla Giunta e, per conoscenza, al Segretario generale;
   c) non è ammesso alcun tipo di uso personale delle informazioni raccolte;
   d) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Articolo 5 – Compiti del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, anche avvalendosi delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'Amministrazione, verifica l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento, valutando altresì eventuali interventi correttivi in corso di esercizio proposti dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili, tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'Amministrazione.

2. Il Nucleo di Valutazione garantisce il supporto metodologico alla progettazione del Sistema di valutazione e la verifica della sua concreta attuazione, la validazione a preventivo degli obiettivi di PEG e PDO, la valutazione a consuntivo degli obiettivi, la proposta di valutazione dei responsabili: di struttura, responsabili di unità organizzative in posizione di autonomia.

3. Ai fini di cui al precedente comma il Nucleo di Valutazione:
   a) propone alla Giunta comunale, con il supporto del servizio interno competente, il Sistema di Valutazione della Performance individuale e le sue eventuali modifiche periodiche;

b) esprime parere vincolante sul Sistema di Valutazione della Performance adottato dall'Amministrazione;

c) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

d) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;

e) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

f) propone al Sindaco la valutazione annuale del Segretario Comunale e del personale apicale, anche ai fini dell'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;

g) effettua la valutazione dei dipendenti di categoria D, titolari di posizione organizzativa, ai fini delle progressioni economiche;

h) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di misurazione e di valutazione;

i) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all' integrità, in particolare verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;

l) elabora la proposta di metodologia di valutazione delle posizioni con funzioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;

m) propone alla Giunta comunale la graduazione delle posizioni apicali effettuata sulla base del sistema di valutazione della posizione a cui sono attribuite le funzioni dirigenziali;

n) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sui sistemi di gestione e sviluppo del personale e di programmazione e controllo;

o) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

p) fornisce il parere obbligatorio sul codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e sulle proposte di aggiornamento dello stesso;

q) valida il Piano e la Relazione sulla performance dell'Ente.

4. Il Nucleo di Valutazione esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dalla contrattazione nazionale di lavoro e dai regolamenti interni dell'ente.

Articolo 6 - La performance organizzativa e individuale

1. Il Nucleo di valutazione valuta, con cadenza annuale, la performance organizzativa dell'intero ente e quella dei singoli Settori, nonché la performance individuale dei responsabili a cui sono affidate le funzioni dirigenziali.

2. La valutazione prevede due ambiti, composti ciascuno da due macro aree, così individuati:

- Performance Organizzativa –

- Risultato di Ente. cioè la performance complessiva dell'Ente, misurata attraverso la salute economico-finanziaria, la salute organizzativa e gli impatti, oltre ai risultati degli strumenti di programmazione e controllo, ottenuti risalendo "l'albero della performance" (partendo dai risultati di tutti gli obiettivi gestionali di PEG si definisce il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi di DUP, che a loro volta concorrono all'attuazione delle linee di mandato dell'Amministrazione). Il risultato di Ente è espresso in termini percentuali in un unico valore di sintesi.

- Performance Individuale:

- Risultato individuale: inteso come performance relativa agli indicatori di obiettivi operativi di DUP, di obiettivi gestionali di PEG o di attività strutturali di PEG assegnati al valutato.

- Competenze professionali, individuate tenendo conto delle strategie dell'Amministrazione e valutate attraverso l'osservazione dei comportamenti lavorativi nel periodo considerato. Per i Responsabili, incaricati di PO/AP, sono prese in considerazione anche le relative competenze manageriali.

Articolo 7 - Rendicontazione

1. La relazione sulla performance organizzativa dell'ente e dei Settori, predisposta dalle strutture dell'ente, a firma del Segretario Generale e validata dal Nucleo di Valutazione, è pubblicata sul sito internet dell'Ente. Essa potrà, su richiesta del Sindaco, essere illustrata nel corso di uno o più specifici incontri, ai consiglieri dell'ente, alle associazioni degli utenti e dei consumatori ed ai singoli cittadini.

Articolo 8 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento abrogano e sostituiscono quelle già contenute negli articoli:
   - 35 – Struttura organizzativa del controllo di gestione e valutazione – definizione
   - 36 – Composizione e nomina del Nucleo di Valutazione;
   - 37 - Funzioni del Nucleo di Valutazione: controllo di gestione;
   - 38 – Processo operativo del controllo di gestione;
   - 39 – Caratteristiche del controllo di gestione;
   - 40 – Principi del controllo di gestione;
   - 41 – Ulteriori compiti del Nucleo di Valutazione;
   - 42 -Funzionamento del Nucleo di Valutazione;
   - 43 -Finalità della valutazione;
   - 44 -Il controllo strategico

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono altresì abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri Regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali in materia di Nucleo di Valutazione.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione della deliberazione di Giunta comunale dichiarata immediatamente eseguibile.